



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: approvazione modifiche allo Statuto della Società "Azienda per il Turismo Valsugana Società Cooperativa".

Il giorno **ventinove** del mese di **maggio 2012** ad ore **20.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Avanzo Chiara**
2. **Avanzo Maria**
3. **Buffa Stefania**
4. **Dellamaria Claudio**
5. **Gecele Livio**
6. **Gecele Tullio**
7. **Nervo Bruno**
8. **Nervo Lido**
9. **Nervo Valterio**
10. **Oss Sergio**
11. **Prati Eric**
12. **Trisotto Fiorello**

Sono assentati giustificati i Signori: **Buffa Manuela, Martini Alessandro, Menon Jessica.**

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 5 dell'ordine del giorno.

Oggetto: approvazione modifiche allo Statuto della Società "Azienda per il Turismo Valsugana Società Cooperativa".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Pieve Tesino con deliberazione consiliare n. 25 dd. 10.07/2007 ha deliberato:

- di promuovere la costituzione della "Azienda per il Turismo VALSUGANA Società cooperativa", avente per oggetto l'attività di promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale riconducibile a quello di competenza dei due Comprensorio C3 e C4 (ora Comunità) tramite la realizzazione di molteplici attività, e di aderirvi in qualità di socio fondatore mediante la sottoscrizione di una quota di partecipazione
- di approvare lo schema di statuto, composto da n. 34 articoli e le indicazioni per i patti parasociali, relativi alla costituenda società;
- con deliberazione consiliare n. 10 dd. 03.05.2011 ed a seguito delle novità introdotte dalla L.P. 17 giugno 2010, n. 14 "Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica, della legge provinciale sulla ricettività turistica, della legge provinciale sull'agricoltura e della legge provinciale 13 novembre 2009, n. 14 (Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri e dei mestieri tradizionali), sono state approvate modifiche allo Statuto della Società "Azienda per il Turismo VALSUGANA Società Cooperativa";

vista la nota n. 253 dd. 06.04.2012, con la quale l'Azienda per il Turismo VALSUGANA Soc. Coop. comunica ai soci la necessità di apportare delle modifiche allo Statuto sociale inerenti la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato esecutivo e nel funzionamento di quest'ultimo;

esaminate le modifiche proposte, come risultanti nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante ed essenziale e ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle stesse in relazione soprattutto alla rappresentanza del territorio locale;

visti:

- il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- il vigente Statuto comunale;

rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale;

atteso che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto ininfluente in riferimento alle disposizioni in materia di contabilità e procedura di spesa;

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 ed astenuti n. 3, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta,

delibera

1. di approvare le modifiche allo Statuto della Società "Azienda per il Turismo VALSUGANA Società Cooperativa", come in premessa specificato, relativamente agli articoli 20, 23 e 24, nel testo allegato sub A) che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare il nuovo testo dello statuto, composto da n. 34 articoli, nel testo allegato sub B) che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato all'espressione del consenso del Comune alle modifiche statutarie di cui al punto precedente in seno all'Assemblea dei soci della Società "Azienda per il Turismo VALSUGANA Società Cooperativa";

4. di prendere atto che le spese per le modificazioni dello Statuto sono a carico dell'Azienda per il Turismo VALSUGANA Società Cooperativa.
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Società "Azienda per il Turismo VALSUGANA Società Cooperativa" per gli adempimenti di competenza;
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. 3/L/2005;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R.24.11.1971 N.1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della L. 06.12.1971 n.1034 e s.m.i.
i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Articolo 20

Versione Originale

*Consiglio di
Amministrazione*
Articolo 20 Composizione

(...)
Due per soggetti economici
nominati in rappresentanza
di territori riferiti
all'Altopiano della
Vigolana e alla Valle dei
Mocheni

Versione con Modifica

*Consiglio di
Amministrazione*
Articolo 20 - Composizione

(...)
**due per soggetti
economici nominati in
rappresentanza di
ambiti o categorie non
rappresentate**

Articolo 23

Versione Originale

**Articolo 23 - Il comitato
esecutivo**
Il comitato esecutivo è
composto dal presidente e
da un vice presidente e da
**5 consiglieri di cui 3
scelti tra gli operatori
privati e 2 dalle
amministrazioni pubbliche**

Versione con Modifica

Articolo 23 - Il comitato
esecutivo
Il comitato esecutivo è composto
dal presidente e da un vice
presidente e da **7 consiglieri di
cui 4 in rappresentanza
dell'Alta Valsugana e 3 della
Bassa Valsugana. 5 consiglieri
saranno scelti tra gli operatori
privati e 2 dalle
amministrazioni pubbliche.**

Articolo 24

Versione Originale

Articolo 24 -
Funzionamento del comitato
esecutivo

...

Esso delibera validamente con la presenza di almeno quattro dei suoi membri compreso il Presidente e/o il Vicepresidente ed a maggioranza dei voti.

Versione con Modifica

Articolo 24 - Funzionamento
del comitato esecutivo

...

Esso delibera validamente con la presenza di almeno **cinque dei suoi membri compreso il Presidente e/o il Vicepresidente ed a maggioranza dei voti.**

N O R M E C H E R E G O L A N O I L F U N Z I O N A M E N T O
D E L L A S O C I E T A'

TITOLO I Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 - costituzione

E' costituita la Società Cooperativa denominata "Azienda per il Turismo VALSUGANA società cooperativa" con sede principale in Levico Terme (TN) e sedi secondarie a Pergine (TN), Caldonazzo (TN), Castello Tesino (TN) e Borgo Valsugana (TN).

Possono essere istituite, filiali, succursali, sedi amministrative, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località provinciali, nazionali ed all'estero.

Articolo 2 - durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II Oggetto sociale

Articolo 3 - oggetto sociale

Lo scopo che la società intende perseguire tramite la gestione in forma associata di un'attività imprenditoriale nel settore turistico è quello di ottenere in via prevalente per i soci della cooperativa:

- uno sviluppo delle attività delle imprese socie aumentandone l'efficienza e la competitività;
- un miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci tramite la realizzazione di un sistema integrato di offerta;
- lo sviluppo di una serie di sinergie tra gli stessi soci;
- la creazione di un sistema nell'ambito dei servizi.

La cooperativa svolge attività di promozione dell'immagine turistica dell'ambito tramite la realizzazione, in via principale, delle seguenti attività secondo quanto disposto dal nuovo comma 1 dell'art.9 della lp 14/2010:

- a) informazione e accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- c) definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico territoriale in funzione della successiva commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte dalla società prevista dall'articolo 6;
- d) organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dall'articolo 14 della lp 14/2010.

a) servizi di informazione e di assistenza turistica;

b) iniziative di marketing turistico;

c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell'ambito di riferimento;

d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini.

Le attività sopra menzionate potranno essere realizzate sia tramite il ricorso ai soci sia direttamente da parte della cooperativa nonché ricorrendo al supporto esterno. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, come ad esempio l'espletamento di attività imprenditoriali dei servizi, del tempo libero e dello sport, della formazione, del commercio, della cultura e dello spettacolo, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa, per l'attuazione dell'oggetto sociale, può, entro i limiti di legge, compiere le operazioni direttamente o mediamente connesse alle attività principali, e pertanto l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, salvo il limite di cui all'articolo 2361 c.c. e la partecipazione a consorzi, cooperative, associazioni e organismi comunitari ed internazionali comunque legati allo sviluppo del territorio di competenza. La società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite al soggetto previsto dall'art. 9 della l.p. 11 giugno 2002, n. 8 dalla medesima legge o da altre disposizioni normative o regolamentari

La cooperativa, per sopperire alle proprie necessità di carattere finanziario, può ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. La remunerazione dei prestiti non può in ogni caso superare quella massima prevista dall'articolo 13) del DPR 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni.

TITOLO III Soci

Articolo 4 - requisiti

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche e associazioni che abbiano un interesse alla promozione turistica dell'ambito e che fruiscano dei servizi offerti dalla cooperativa, qui inclusi enti pubblici quali ad esempio Comuni, Comprensori etc.. A tale struttura associata possono altresì partecipare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti fieristici, le associazioni sportive o culturali, le associazioni di categoria, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni pro loco, nonché altri enti pubblici e privati interessati.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi "soci sovventori", i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'art. 13. Tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) o per un valore superiore a tale importo, se consentito dalla legge, previa deliberazione

dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, il cui tasso di remunerazione non potrà essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per gli altri soci o in conformità a quanto previsto dalla legislazione in vigore. La qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 5 - obblighi

I soci hanno l'obbligo di:

- a) sottoscrivere e versare, a norma dell'art. 11 del presente Statuto, almeno una quota di partecipazione al capitale sociale del valore minimo di Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero) o per un valore superiore a tale importo, in ogni caso entro il limite massimo di legge;
- b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della società;
- d) contribuire ai costi di gestione con modalità che verranno determinate da un apposito regolamento.

I nuovi soci sono, inoltre, tenuti a versare il sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea su proposta degli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato e dell'eventuale tassa di ammissione stabilita annualmente dall'Assemblea da destinare ad apposita riserva.

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea e di nominare i consiglieri
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni societarie;
- c) di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti collegati alla gestione sociale;
- d) di esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 6 - ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE:

- a) l'indicazione della ragione sociale della società nonché auto dichiarazione dalla quale risulti la data di iscrizione nel registro delle imprese, la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se esistente, partita IVA;

- b) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale;
- c) l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza in seno alla cooperativa;
- d) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

NEL CASO DI ENTI PUBBLICI:

- a) deliberazione dell'organo competente dalla quale si evinca la volontà di divenire socio e a sottoscrivere la quota di capitale sociale;
- b) l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza in seno alla cooperativa;
- c) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

NEL CASO DI PERSONE FISICHE:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, regime patrimoniale se coniugato, codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua prevalente attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) gli estremi di iscrizione al registro delle imprese se imprenditore.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione, che dovrà essere comunicata all'interessato, diventerà operativa e sarà annotata, a cura dell'Organo amministrativo, nel Libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art.5.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventa inefficace.

Decadenza - Recesso - Esclusione

Articolo 7 - decadenza

La qualità di socio si perde: nei casi di scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso, esclusione quando si tratta di persona giuridica; nei casi di morte, recesso, esclusione se il socio è una persona fisica e nel caso di fallimento nell'ipotesi di persona fisica imprenditore.

Articolo 8 - recesso

Il socio che intende recedere dalla società deve fare dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata postale o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione. Tale dichiarazione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se presentata o fatta pervenire tre mesi prima della fine

dell'esercizio; diversamente con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 9 - esclusione

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio qualora perda i requisiti per la partecipazione alla società, ovvero:

si sia reso inadempiente verso la cooperativa per le obbligazioni e incarichi da questo assunte;

non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della cooperativa;

abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza dei presenti patti o abbia svolto azioni in contrasto con gli scopi della cooperativa.

Contro la delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione il socio escluso può appellarsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta, all'arbitro, la cui decisione è definitiva.

Il socio escluso decade dalla data di annotazione del provvedimento sul Libro soci dall'esercizio dei diritti attivi.

Articolo 10 - rimborsi

Ai soci usciti per qualunque causa dalla cooperativa spetta il rimborso in denaro della quota sociale sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie, maggiorata dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote degli utili di esercizio a ciò destinate.

Ai soci uscenti spetta anche il rimborso del sovrapprezzo versato al momento dell'emissione, se non già utilizzato per la rivalutazione delle quote.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV Patrimonio sociale

Articolo 11 - capitale sociale

Il capitale sociale è ripartito in quote del valore minimo di Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero) o per un valore superiore a tale importo, entro i limiti di legge.

Il capitale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società, se non con espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Alle stesse non può essere corrisposto alcun dividendo.

Articolo 12 - fondo riserva

Il fondo di riserva ordinario è formato con la quota degli utili annuali ad esso devoluti a mente dell'art. 32 e con le tasse di ammissione dei nuovi soci.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci.

Articolo 13 - fondi per lo sviluppo tecnologico

E' prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale formati dai conferimenti dei soci sovventori. Tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, previa delibera dell'assemblea su parere del Consiglio di Amministrazione, e privilegiate nel rimborso del capitale dal valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), il cui tasso di remunerazione potrà essere maggiorato in misura stabilita annualmente dall'Assemblea e comunque non superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci ed in conformità alla legislazione in vigore. I titoli azionari sono materialmente emessi e consegnati ai soci sovventori su loro richiesta, altrimenti la qualità di soci sovventori è provata dall'iscrizione nel libro soci.

La società può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nel rimborso del capitale, destinate a finanziare programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Esse devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci della società. I possessori delle azioni di partecipazione cooperativa costituiscono una assemblea speciale con le facoltà previste dalla legge. Ad esse si applica la disciplina prevista dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59 e sue successive modifiche. Alle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata al massimo del 2% (due per cento) rispetto a quella delle quote dei soci cooperatori.

Sia per i soci sovventori che per le azioni di partecipazione cooperativa varrà quanto disposto dai regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'assemblea.

TITOLO V Organi sociali

Articolo 14

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo.

Assemblea

Articolo 15 - interventi

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- eleggere i consiglieri, fatta eccezione per quelli che l'atto costitutivo riserva agli Enti Pubblici o di coloro che per legge o per statuto devono essere nominati da altri soggetti;
- approvare il Bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- approvare, con le maggioranze previste per l'assemblee straordinarie, i Regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;

- fissare l'eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo delle quote per i nuovi soci;
- stabilire il limite massimo degli importi passivi che il cda è autorizzato a contrarre per conto della società;
- deliberare sulla compravendita di immobili;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti al suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale (ove presente o previsto per legge), oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento della Società, nonché sulla nomina dei liquidatori.

Articolo 16 - convocazione

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, la prima entro 120 giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni, ai sensi dell'art. 2364 c.c. dalla chiusura dell'esercizio la seconda in autunno per la discussione dei programmi dell'anno successivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità, e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci (se presente e obbligatori per legge) o da almeno un decimo dei voti dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio della Provincia di Trento.

La convocazione avviene mediante avviso da farsi con comunicazione scritta a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte di ciascun socio. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno 24 ore dopo l'ora della prima convocazione.

Gli atti che verranno discussi saranno a disposizione di tutti i soci e dovranno essere depositati presso la sede centrale per una loro consultazione almeno sette giorni prima della riunione.

Articolo 17 - delibere

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei voti dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei voti dei soci e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni possono essere prese col voto favorevole dei 3/4

(tre quarti) dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Articolo 18 - partecipanti

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di voto i soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel Libro Soci ed in regola con il pagamento della quota sociale e dell'eventuale tassa d'ammissione. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua partecipazione ad eccezione dei soci enti pubblici ai quali spettano tre voti.

Qualora alla data dell'Assemblea il numero dei soci sovventori aventi diritto al voto superi il limite di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le votazioni devono tenersi utilizzando il sistema delle votazioni separate o con schede diverse per le categorie di soci. In tali casi i voti espressi dai soci sovventori vanno rapportati al limite suddetto moltiplicando i voti per il coefficiente risultante dal rapporto fra un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e il numero dei voti dei soci sovventori.

Il socio che, per giustificato motivo, è impedito ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti. Ciascun socio può rappresentare solo fino a due soci. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti o il Presidente dell'Assemblea lo richieda, si provvede per appello nominale.

Articolo 19 - procedura

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di ambedue, o quando la maggioranza dei soci presenti lo richieda, l'Assemblea, a maggioranza, elegge fra i soci presenti chi debba presiederla.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla segreteria generale o dal direttore. In caso di sua assenza l'Assemblea a maggioranza dei soci presenti nomina un Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 20 - composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di soggetti compreso tra un minimo di 7 e un massimo di 26 nominati dall'assemblea dei soci.

Per quanto attiene ai consiglieri spettanti per statuto agli enti pubblici o ad altri soggetti, la loro nomina spetta agli stessi enti o organizzazioni. Nel caso in cui il consigliere nominato dall'ente pubblico perda la carica di amministratore pubblico decade automaticamente dalla carica di consigliere della società.

La rappresentanza maggioritaria nel Consiglio di Amministrazione e

del Comitato esecutivo spetta di diritto alle categorie economiche legate direttamente al prodotto turistico.

La composizione sarà così determinata:

quattro membri in rappresentanza di tutti gli enti pubblici che partecipino in qualità di socio;

un numero fino a 22 membri scelti tra i rappresentanti delle associazioni, organizzazioni o categorie economiche o gruppi delle stesse interessati al settore turistico locale ed operanti nel territorio di riferimento così determinati:

tre per le aziende alberghiere in rappresentanza delle Associazioni di Categoria;

tre per le aziende gestrici di campeggi;

due per i pubblici esercizi, la ristorazione, società di catering e il commercio;

uno per l'artigianato;

uno per l'agricoltura;

uno per il comparto industriale;

uno per gli impianti termali;

uno in rappresentanza dei datori di alloggio, delle agenzie immobiliari, degli agritur, delle baite o dei bed & breakfast;

uno in rappresentanza delle agenzie di viaggio, per le guide alpine, gli aspiranti guide alpine, le guide turistiche, i corrieri o accompagnatori turistici e gli interpreti;

due per gli impianti di risalita;

due per le organizzazioni del tempo libero, le società culturali, le società sportive;

due per la Cooperazione;

due per soggetti economici nominati in rappresentanza dei territori riferiti all'Altopiano delle Vigolana e alla Valle dei Mocheni *di ambiti o categorie non rappresentate*.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. Essi non sono obbligati a prestare cauzione o a sottoscrivere qualsiasi forma di impegno finanziario a favore della cooperativa.

Rimane inteso che i soggetti sopra individuati o le società da loro rappresentate, dovranno essere soci della cooperativa e saranno chiamati ogni uno a indicare solo il/i propri rappresentanti. I soci sovventori possono essere nominati Amministratori, ma la maggioranza degli Amministratori dovrà essere costituita da soci cooperatori.

Articolo 21 - funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce per la trattazione dei

compiti previsti dall'articolo 22 almeno due volte all'anno e quando se ne ravvisa la necessità o qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del consiglio.

La convocazione deve essere fatta in forma scritta con lettera Raccomandata A/R o tramite qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte di ciascun componente da inviarsi almeno cinque giorni prima di quella stabilita per l'adunanza. Tuttavia nei casi d'urgenza basta che l'avviso sia spedito con telegramma ventiquattro ore prima. Con gli stessi termini l'avviso di convocazione deve essere reso pubblico mediante affissione almeno all'esterno della sede. Gli avvisi devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattare e l'ordine dei lavori.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti dei componenti e, in seconda convocazione - che potrà aver luogo dopo un intervallo di un'ora dalla prima - con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla segreteria generale o dal direttore o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio di Amministrazione nominato a maggioranza assoluta tra i presenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati sia come persona fisica che come azienda, o siano interessati i parenti od affini entro il quarto grado e in ogni altro caso previsto dall'art. 2391 c.c. e dalla normativa vigente.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

In caso di assenza ingiustificata per 3 riunioni consecutive il consigliere viene automaticamente escluso lasciando il posto vacante a favore della categoria o ente da lui rappresentata.

Articolo 22 - Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione emana le direttive per lo svolgimento dei compiti dell'azienda e ne controlla l'attuazione.

Al consiglio di amministrazione spetta inoltre:

- definire i progetti ed il programma di attività di promozione ed eventuale commercializzazione turistica;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- formulare i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvedere alla stesura della proposta dei bilanci di previsione, delle loro variazioni e redigere il conto consuntivo;
- compilare il Bilancio annuale con il relativo conto Profitti e Perdite e la Relazione allo stesso, contenente le indicazioni previste dalla legge e, in particolare, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in

conformità con il carattere cooperativo della Società e quanto riservato dal codice civile.

In casi di urgenza e di necessità al Consiglio di Amministrazione spetteranno poteri di gestione straordinaria che dovranno essere approvati nella successiva riunione dell'assemblea dei soci.

Comitato esecutivo

Articolo 23 - Il comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da un vice presidente e da ~~5 consiglieri di cui 3 scelti tra gli operatori privati e 2 dalle amministrazioni pubbliche~~ **7 consiglieri di cui 4 in rappresentanza dell'Alta Valsugana e 3 della Bassa Valsugana. 5 consiglieri saranno scelti tra gli operatori privati e 2 dalle amministrazioni pubbliche.** Il comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione ed è nominato dal cda nella sua prima riunione.

Articolo 24 - Funzionamento del comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri od il Collegio dei Sindaci, ove presente.

Il comitato può essere convocato anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio della Provincia di Trento, tramite qualsiasi mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte di ciascun componente il comitato almeno 5 giorni prima della data prevista per la convocazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla segreteria generale o dal direttore o, in caso di loro assenza, da un membro del comitato esecutivo.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno ~~quattro~~ **cinque** dei suoi membri compreso il Presidente e/o il Vicepresidente ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente

I membri del Comitato debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati i parenti od affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni devono risultare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 25 - Compiti del comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione di ordinaria amministrazione della società con i limiti imposti dall'art. 2381 del codice civile e salvo quanto espressamente riservato al direttore.

Al comitato spetta, secondo le direttive emanate dal consiglio di amministrazione:

- acquisto, vendita e noleggio di attrezzature - autoveicoli e motoveicoli;
- richieste ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
- dare attuazione ai progetti di attività di promozione e commercializzazione turistica;
- perseguire gli obiettivi previsti dallo Statuto;

- conferire procure speciali;
- determinare, nel caso dell'affidamento di incarichi speciali, su eventuali rimborsi da corrispondere ai soci e/o agli Amministratori;
- determinare l'importo spese massimo da autorizzare al direttore;
- compiere in genere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge o dello Statuto, siano espressamente riservati all'Assemblea o al Consiglio di Amministrazione.

Il presidente

Articolo 26 - Il presidente

Il presidente deve essere espressione dell'imprenditoria privata. Il presidente, così come il vicepresidente, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della sua prima seduta. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento dei tre quinti dei consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti e risulta eletto presidente quello che ha conseguito a sua volta il maggior numero di voti.

Articolo 27 - Compiti del presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione. Egli:

- adempie alle funzioni demandategli dalla legge o dallo Statuto,
- convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Nell'assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce, con tutte le attribuzioni ed i poteri, il Vicepresidente.

La firma del Presidente, unitamente a quella del vicepresidente apposte sotto la denominazione, impegna validamente la società di fronte ai terzi senza necessità di ulteriori formalità.

Il direttore

Articolo 28 - Il direttore

Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione e la scadenza del suo contratto coincide massimo con la durata in carica del consiglio di amministrazione.

il suo contratto deve scadere entro il 30 settembre successivo alla scadenza del cda e può essere rinnovato.

Al direttore spetta di:

- organizzare e dirigere le attività della cooperativa in attuazione delle determinazioni degli organi dell'azienda stessa siano esse quelle del Comitato Esecutivo che quelle del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere alla stesura della proposta dei progetti di attività di promozione turistica dell'azienda e del loro aggiornamento ed a

curarne l'esecuzione;

- dirigere il personale dell'azienda organizzandone l'attività;
- disporre per il regolare funzionamento della società;
- provvedere alla sicurezza dei crediti ed al loro sollecito incasso.

Collegio sindacale

Articolo 29

Nel caso in cui sia obbligatorio per legge o sia indicato dall'assemblea potrà essere nominato il collegio sindacale che sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti per il cui funzionamento si rimanda a quanto previsto dal codice civile.

Controllo contabile

Articolo 30

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o dal collegio sindacale se presente o da una società di revisione ai sensi degli art. 2409 - bis e seguenti del codice civile.

Arbitrato

Articolo 31 - composizione

Tutte le controversie che potessero sorgere fra i soci, l'amministratore, il direttore, gli amministratori o i liquidatori e fra alcuni di essi, relativamente alla società e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte inappellabilmente e secondo equità da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Trento.

TITOLO VI Bilancio e riparto utili

Articolo 32 - termini

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio consuntivo in conformità alla norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci e dei delegati entro 120 (centoventi) giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 c.c..

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile, al netto delle somme eventualmente dovute ai Soci lavoratori per integrare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta
- aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio secondo quanto previsto in apposito regolamento.

L'utile netto sarà destinato come segue:

1. nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
2. nella misura e con le modalità previste dalla legge al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

3. per remunerare i soci sovventori e i portatori di azioni di partecipazione cooperativa entro i limiti previsti dalle norme in materia di mutualità cooperativa per la sussistenza dei benefici fiscali;

4. la rimanenza ove non destinata a rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'Art. 7, Legge 31 gennaio 1992 n. 5, verrà destinata a altri fondi di riserva comunque indivisibili.

E' fatto divieto di distribuire utili e riserve tra i Soci cooperatori.

TITOLO VII Disposizioni varie

Articolo 33 - distribuzione del patrimonio

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri e le norme di liquidazione.

In caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente modo:

a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;

al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992.

Articolo 34 - disposizioni di legge

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di Società Cooperative e Società per Azioni.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 31 maggio 2012, n. 187 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 31.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione
- esecutiva a pubblicazione avvenuta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo